

Al Direttore Generale del Personale  
Dott. Filippo Serra  
Viale Trastevere - Roma

Roma, 16 settembre 2021

Prot. n. 190/2021

Egregio Direttore,

tra le diverse casistiche di errori che la nostra Organizzazione sindacale ha già segnalato a codesto Ministero con precedenti email e lettere, risalta evidente una carenza o errore di impostazione del sistema informatico in relazione alle precedenzae dovute alle riserve di legge.

Registriamo, a tale proposito, alcune risposte, a nostro parere sbagliate, che diversi docenti interessati, ricevono dagli Uffici territoriali, in relazione alla richiesta di rettifica e della corretta applicazione delle riserve di legge per il personale con invalidità civile e altre riserve previste dalla legge.

In particolare, il software ha considerato l'applicazione delle riserve di legge come graduatoria unica, a prescindere quindi dalla loro articolazione in fasce, anche per le supplenze da assegnare alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Per cui è accaduto che un docente specializzato sul sostegno e inserito nella I fascia delle GPS, sia stato scavalcato, nell'assegnazione della supplenza, da un docente, titolare della riserva, ma inserito nella II fascia e sprovvisto del titolo di specializzazione.

Se tale procedura è da considerarsi valida per le Graduatorie ad esaurimento (GAE), che si configurano come graduatorie ormai precluse a nuovi inserimenti e riservate esclusivamente a docenti abilitati, ciò non può valere per le GPS.

Quest'ultime, infatti, così come disposto dall'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, sono costituite da più fasce per il cui inserimento bisogna essere in possesso di titoli diversi: la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione o in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado; la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso o che abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno pur senza essere in possesso del titolo di specializzazione.



A ciò si aggiunge come l'Ordinanza Ministeriale specifichi in modo inequivocabile che le GPS non solo si utilizzano in caso di incapienza delle GAE, ma che si procede al loro scorrimento utilizzando prioritariamente la prima fascia e solo in subordine si procede allo scorrimento della seconda fascia.

Si chiede pertanto, di intervenire con le opportune azioni, sia sul livello nazionale che territoriale, per sanare quelle che sono vere e proprie lesioni dei diritti lavorativi degli aspiranti ai contratti a tempo determinato, anche al fine di eliminare inutili e costosi contenziosi che, inevitabilmente, porteranno anche all'avvicinarsi dei docenti nelle classi, che per gli alunni con disabilità ha ricadute, a volte insanabili, sul piano educativo e didattico.

Cordiali saluti

Paolo Pizzo

Segretario Nazionale UIL Scuola